



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 143 DEL 16/06/2026

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ED IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE INFORMATICO" - AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno **2026**, addì **16** del mese di **giugno** alle ore **15:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Assente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente da remoto
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. NICOLA MAGNI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI

Anno: 2026

Numero: 1475

OGGETTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ED IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE INFORMATICO" - AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art 9 della legge 16/01/2003, n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988;
- l'art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 che prevede che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, che prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, in particolare l'art. 2, secondo la quale:
- in caso di mancanza di graduatorie proprie, le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo tra le amministrazioni interessate;
- la disposizione di cui sopra, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria;
- la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché l'orientamento del Giudice Amministrativo (TAR Basilicata, sentenza n. 574/2001) e del Giudice Contabile (deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale delle Corti dei Conti Umbria) ha confermato che l'accordo tra le Amministrazioni possa intervenire anche dopo l'approvazione della graduatoria;
- l'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e 91 del D. Lgs 267/2000;
- l'art. 39 della Legge 449/1997;

RITENUTO che l'utilizzo di graduatorie di altri enti consente di sopperire celermente alle necessità reali e concrete di personale, esonerando l'amministrazione dall'onere dell'indizione di un nuovo concorso e realizza alcuni obiettivi, quali semplificazione dei procedimenti di selezione, economicità degli atti amministrativi, riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la gestione delle procedure selettive, semplificazione della fase assuntiva dei pubblici dipendenti e razionalizzazione della gestione del personale, rendendola più spedita, efficace ed economica;

DATO ATTO che l'accordo tra amministrazioni, individuato dal legislatore come lo strumento più agile per l'attivazione dell'utilizzo di graduatorie di altri enti, deve necessariamente adeguarsi ai regolamenti interni disciplinanti l'accesso all'impiego, al fine di garantire il rispetto dei principi generali ed essenziali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 e successiva n. 127 del 04/06/2026, esecutive, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano triennale del fabbisogno di personale 2026/2028;

VISTA in particolare la Sezione 3 – Organizzazione e Capitale Umano, Sez. 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni del personale, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e rilevato che il Piano delle assunzioni prevede nell'anno 2026 l'assunzione di n. 1 Istruttore informatico – Area Istruttori da assegnare al Servizio 1 “Segreteria, Affari Generali, Cultura e Istruzione” – U.O. CED e transizione digitale, mediante mobilità obbligatoria art. 34 bis, mobilità volontaria art. 30, concorso pubblico oppure utilizzo graduatoria altri Enti;

RICHIAMATE, per completezza, le norme che regolano le assunzioni di personale ed in particolare:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'art. 1, commi 557-557bis -557ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel testo vigente come modificato in ultimo con il D.L. n. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché con l'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute nell'artt. 3 e 11;
- il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- la legge 183/2014, cd. job act, ed i relativi decreti attuativi: D. Lgs. n. 80/2015 e n. 81/2015;
- il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, con particolare riferimento agli artt. 16 e 17;
- il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento all'art. 22 ed all'art. 54-bis;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con particolare riferimento all'art. 1 commi 360-366;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- legge 19 giugno 2019, n. 56;
- Decreto 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”

CONSIDERATO che con decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, all'art. 33, secondo comma, si dispone che a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

PRESO ATTO che:

1. in data 27/04/2020 è stato pubblicato in G.U. il Decreto 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a

carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

2. ai sensi dell'art. 1 comma 2, le disposizioni di cui al suddetto decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

RILEVATO che, come da documentazione allegata alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/2026, questo Ente:

- a) si colloca per l'anno 2026 al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- b) può incrementare nell'anno 2026 la spesa per assunzioni a tempo indeterminato per € 512.091,27, cioè fino ad una spesa complessiva pari ad € 4.604.997,17;
- c) le previsioni contenute nel piano triennale dei fabbisogni di personale comportano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato previste nell'anno 2026, nonché per quelle programmate per l'anno 2025 e perfezionate nel 2026 un incremento della spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 121.025,90 quindi inferiori rispetto al valore limite sopra individuato;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- a) risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2025, avendo conseguito un risultato di competenza positivo, è in equilibrio di bilancio ed è in equilibrio complessivo, come indicato dall'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 e come risultante dal prospetto "Verifica equilibri" rispettivamente ai punti W1, W2, W3, allegati del conto del bilancio 2025;
- b) non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267/2000, non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23/04/2026, immediatamente eseguibile, gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2018;
- c) la spesa di personale del bilancio consuntivo 2025, come da rendiconto della gestione approvato con la citata deliberazione del Consiglio n. 22 del 23/04/2026 calcolata con le stesse modalità dell'anno precedente, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n. 296/2006 oggi vigente;
- d) la spesa di personale del bilancio di previsione per l'anno 2026, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 155 del 29.12.2025, calcolata con le stesse modalità dell'anno precedente, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n. 296/2006 oggi vigente;
- e) con la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, è stata effettuata la verifica della condizione organizzativa esistente nell'Ente, dando atto che, stante la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- f) ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità per il periodo 2026-2028, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D. Lgs. 11.04.2006 n. 198, con deliberazione G.C. n. 72 del 26/03/2026 a seguito del parere preventivo della Consigliera di Parità della Provincia di Siena del 25/03/2026, esecutiva ai sensi di legge;
- g) ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 165/2001, come novellato dal d.lgs. n. 75/2017, ed ulteriormente esplicitato con il decreto della funzione pubblica 8 maggio 2018 n. 173, con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 e successiva n. 127 del 04/06/2026 è stata definita la dotazione organica del personale, concepita quale strumento dinamico in quanto prevede su base triennale una variazione automatica, anche a seguito degli aggiornamenti annuali, costituita dal personale in servizio al netto dei dipendenti che cessano dal servizio ai quali vanno aggiunti i contenuti del piano assunzionale;
- h) ha approvato il Piano delle performance per il triennio 2026-2028, previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 – deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 26/03/2026, dichiarata immediatamente eseguibile e s.m.i.;
- i) ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 155 del 29.12.2025 ed i relativi dati sono stati inviati preventivamente, a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio di previsione da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 319 del 03.12.2025, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in

data 12/12/2025 acquisiti al protocollo RGS 264055. In data 30/12/2025 i documenti sono stati acquisiti con lo stato "Approvato dal Consiglio";

- j) ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23/04/2026 ed i relativi dati sono stati inviati preventivamente, a seguito dell'approvazione del progetto di rendiconto dell'esercizio 2025 da parte della Giunta Comunale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in data 08/04/2026 acquisiti al protocollo RGS 74580. In data 30/04/2026 i documenti sono stati acquisiti con lo stato "Approvato dal Consiglio comunale con delibera";
- k) ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2024 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 29/09/2025 ed i relativi dati sono inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in data 01/10/2025 acquisiti al protocollo RGS 214118;
- l) ha dato corso all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008);
- m) ha inviato, in data 05/06/2026, il piano triennale dei fabbisogni, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/2026, alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

VISTO che l'art. 36, co. 1 del D. Lgs 165/2001 dispone *"per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35"*;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 24/04/2020, come modificato in ultimo con la deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 07/10/2025, esecutiva;

VISTO l'art. 34 bis del D. Lgs 30/3/2001 n. 165 che obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, prima di avviare procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, a richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, l'avvio di personale in disponibilità del profilo e categoria oggetto della assunzione;

TENUTO PRESENTE che, a norma del predetto art. 34 bis, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, l'amministrazione richiedente è autorizzata ad avviare le procedure di assunzione trascorsi 20 giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica;

PRESO ATTO che, in riferimento all'assunzione di n. 1 unità di Istruttore informatico – Area Istruttori:

- le richieste di cui al predetto art. 34 bis sono state trasmesse tramite pec in data 02/04/2026, prot. 6792, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica, che agli organismi regionali e provinciali individuati dall'art. 34 del D. Lgs 165/2001;
- che la Regione Toscana – Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro - Settore Lavoro - con nota pervenuta in data 16/04/2026, prot. 7557, ha comunicato l'assenza di personale collocato in disponibilità in possesso dei requisiti richiesti iscritto nell'elenco predisposto dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 165/2001;
- che sono ormai trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, senza che sia pervenuta la designazione di alcun nominativo in disponibilità

RICHIAMATO quindi l'art. 30 del citato D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato in ultimo dal D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, che disciplina la modalità di copertura di posti vacanti in organico con procedura di mobilità esterna;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 347 del 23/04/2026 di approvazione dell'avviso di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato mediante procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001 di n. 1 Istruttore informatico – Area degli Istruttori da assegnare al Servizio 1 "Segreteria, Affari Generali, Cultura e Istruzione" – U.O. CED e transizione digitale;
- la Determinazione dirigenziale n. 441 del 25/05/2026 con cui è stato dato atto che la procedura di mobilità si conclude con esito negativo;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 19/05/2022, come modificato in ultimo con la deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 21/11/2024, in particolare l'articolo 8 *"Altre procedure di reclutamento – Scorrimento graduatorie altri enti e selezioni uniche"* nel quale è stabilito che, al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse umane, l'ente può decidere, per la copertura di posti vacanti disponibili nell'ambito del PTFP e nel rispetto dei vincoli dettati alle assunzioni sia come capacità, sia come condizioni, l'utilizzazione di graduatorie di altri enti dello stesso comparto previo accordo. L'ente, decisa l'utilizzazione della graduatoria di un altro ente, invia a tutti gli enti dello stesso comparto, prioritariamente ai comuni che hanno sede nel territorio provinciale (ovvero che hanno la sede a non più di 50 km da quella dell'ente utilizzatore) ovvero regionale, la richiesta di utilizzazione della graduatoria, fissando il termine per la risposta in 15 giorni dalla ricezione della richiesta;

DATO ATTO che in data 26/05/2026 prot. n. 1329 è stata inviata a tutti gli Enti della Regione Toscana, mediante la lista Urp-toscana, apposita richiesta per verificare la disponibilità di graduatorie in corso di validità per il profilo professionale in oggetto, invitando a comunicare l'eventuale disponibilità entro 15 giorni dal ricevimento della stessa all'indirizzo PEC dell'Ente;

RILEVATO che n. 2 Enti hanno manifestato la disponibilità alla concessione di graduatorie in corso di validità per il profilo professionale in oggetto nel termine suddetto;

RICORDATO che il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di assunzione all'art. 7 comma 7 stabilisce i criteri di scelta nel caso di più risposte positive;

VERIFICATO che, sulla base dei suddetti criteri, verrà utilizzata per la copertura di n. 1 posto di Istruttore informatico la graduatoria del Comune di San Gimignano, in quanto Ente che ha la sede più vicina territorialmente, che con propria nota del 26/05/2026, ns. prot. 10399, ha comunicato la disponibilità a concedere l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per il profilo di Istruttore Informatico - Area degli Istruttori, approvata con determinazione dirigenziale n. 155 del 06/03/2026, quindi ancora in corso di validità, per l'assunzione a tempo indeterminato nel suddetto profilo professionale;

RITENUTO approvare lo schema di convenzione tra il Comune di San Gimignano ed il Comune di Colle di Val d'Elsa, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole del Responsabile Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi" in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che la presente non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non comporta né un aumento di spesa né una diminuzione di entrata;

A voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di procedere alla copertura di n. 1 posto di Istruttore informatico – Area degli Istruttori, secondo le previsioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 e successiva n. 127 del 04/06/2026, mediante utilizzo della graduatoria altri Enti;
3. di approvare lo schema di accordo tra il Comune di San Gimignano ed il Comune di Colle di Val d'Elsa per l'utilizzo della graduatoria per il profilo professionale di Istruttore Informatico - Area degli Istruttori, approvata dal Comune di San Gimignano con determinazione dirigenziale n. 155 del 06/03/2026;
4. di dare mandato al Responsabile Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi" per la sottoscrizione del suddetto accordo;

Con votazione separata ed all'unanimità,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. NICOLA MAGNI